

Fondazione
Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"
PRATO

CAPITOLI
DELLA
COMPAGNIA DELLA SANTA CROCE
DI PRATO

SCRITTURA INEDITA DEL SEC. XIII

ORA PER LA PRIMA VOLTA
PUBBLICATA
DA
CESARE GUASTI

BOLOGNA 1858
TIPOGRAFIA DELLE SCIENZE, PIAZZA S. MARTINO

ZIBALDONE PRATESE - 5

© Fondazione Datini / Biblioteca Roncioniana Prato

Compagnia della Santa Croce, Prato

**Capitoli della Compagnia della Santa Croce di Prato : scrittura
inedita del sec. XIII / ora per la prima volta pubblicata da Cesare
Guasti. - Bologna : Tipografia delle scienze, 1858. - 14 p. ; 22 cm**

Estr. da: L'Eccitamento

CAPITOLI
DELLA
COMPAGNIA DELLA SANTA CROCE
DI PRATO

SCRITTURA INEDITA DEL SEC. XIII

ORA PER LA PRIMA VOLTA

PUBBLICATA

da

CESARE GUASTI



IL PIÙ BEL FIOR NE COGLIE.



BOLOGNA 1858.

TIPOGRAFIA DELLE SCIENZE, PIAZZA S. MARTINO

LIBRERIA

COMPAGNIA DELLA STAMPA

DI PRATO


ACCADEMIA SCIENTIFICA DEL 1848

CON LA STAMPA DELLA

LIBRERIA

DI

PRATO



I. IX. 45/1

AVVERTENZA

Il nome del sig. Cesare Guasti, Accademico residente della Crusca, è così chiaro nella repubblica delle lettere, che a' nostri associati tornerà assai gradito vedere in questo periodico qualche suo lavoro. Andiamo pertanto oltremodo lieti, o leggitori cortesi, del potervi ora offerire, mercè la gentilezza sua, una inedita scritturina del XIII secolo, importantissima non meno per la storia della lingua italiana, che per gli annali sacri della città di Prato, cui essa in tutto appartiene; sicchè noi riputiamo che questa pubblicazione debba riuscire cara ugualmente agli amatori del trecento, che agli eruditi di quale si voglia maniera; il perchè di così fatto prezioso documento noi ne rendiamo grazie senza fine al ch. sig. Guasti, che ce ne fu cortese per adornarne il nostro Giornale.

Ma io qui mancherei ad un dovere, dacchè me ne viene il concio, se non confessassi l' errore in cui caddi allorchè io registrava, alla pag. 394 del mio Catalogo di opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV, questi inediti Capitoli, siccome stampati nel Giornale l' Etruria. Ciò procedette veramente da inescusabile fretta e negligenza, non badando, nello spoglio che di quel libro faceva, che nel Giornale l' Etruria non già s' inserivano detti Capitoli, ma vi si ricordavano puramente in ben due luoghi, e cioè alla pag. 295, del vol. 1.º, dove se ne riportano alcune linee dell' argomento; e alla pag. 92 e seg. del vol. 2.º. Or ciò sia detto in amore al vero, e a togliere d' inganno chi per avventura potesse esservi per colpa mia caduto.

Francesco Zambrini.

STANDARD

The following is a list of the names of the persons who have been elected to the office of Justice of the Peace for the year 1900. The names are given in alphabetical order of their surnames. The names of the persons who have been elected to the office of Justice of the Peace for the year 1900 are: [illegible text]

James M. [illegible]

CAPITOLI DELLA COMPAGNIA

DELLA SANTA CROCE

DI PRATO

—
1295
—

La compagnia della Santa Croce può riguardarsi come un frutto delle predicazioni con le quali vuolsi che san Francesco infervorasse i Pratesi ad accogliere il suo nascente istituto; essendo memoria che il Comune di Prato concedesse proprio al fondatore dell'ordine de' Frati Minori il terreno dove poi s'innalzò il convento e la chiesa dedicata al suo nome, e che dall'archivio municipale fosse involata nel secolo scorso da un Real Commissario la petizione (altri dice la ricevuta) che il Santo ne aveva fatta di sua mano ai devoti cittadini. Certo è, che la compagnia si radunò presso il luogo de' Francescani, ov'era un ceppo destinato a ricevere l'elemosine per i poveri vergognosi; dond'ebbe il cominciamento e la denominazione uno dei più insigni istituti di beneficenza che conti la città di Prato.

Non è questo il luogo in cui discorrere del Ceppo, dotato singolarmente nel 1410 da Francesco di Marco Datini, mercatante ricchissimo e grande benefattore della sua patria: ma giova sapere come la compagnia della Santa Croce ed il Ceppo fossero ugualmente governati dai Frati Minori, e come dal numero dei fratelli si eleggessero i ministri deputati a conservare l'elemosine e amministrare i beni lasciati ai poveri « pro remedio animae, et pro restitutione male ablatorum ». Il primo legato, di messer Monte di Turingo de' Pugliesi, fu del 1282; e dell'89 fu la prima compera de' beni fatta dai ministri del Ceppo. La scelta dei ministri si faceva da prima per libero voto della compagnia; ma nel 1297 il Comune volle ingerirsi della loro elezione, obbligandosi a scegliere de' fratelli. Quando però i Fiorentini ebbero aggiunta al dominio la terra di Prato (anno 1350), i ministri vennero scelti a beneplacito dei nuovi signori; e la compagnia della Santa Croce

non ebbe quind' innanzi altro oggetto, che l' esercizio di alcune pratiche religiose. E così durò fino alla metà del secolo XVI; tempo in cui ogni più bella e santa istituzione del medio evo mancò o scade, per quella medesima ragione che i monumenti sacri alla religione e alla libertà furono deturpati o distrutti.

Il codicetto membranaceo, donde trassi questi Capitoli, si conserva oggi nella Magliabechiana, ed è segnato 9, 49 fra i *codici acquistati*. Si compone di 13 carte, in forma di piccolo ottavo: i caratteri sono in parte svaniti. Io n'ebbi la prima notizia da una copia che ne trasse nel secolo passato il dottor Amadio Baldanzi, erudito pratese, e che sta con altri suoi manoscritti presso il signor Salvi-Cristiani. Dopo i Capitoli del 1295, vi sono alcune addizioni degli anni 1410, 21, 41 e 1526; e ammissioni di fratelli, del 1442, 1465 e 1504. Fra le addizioni è notevole questa: » Anche ordiniamo che per migliore et utile di questa compagnia, e così fu meso a partitto infra li uomini de la » deta compagnia, et vinto per le due parti, nel MCCCCXI, » a dì X di magio, che in questa compagnia non potese » essere di numero piue che diciotto; e così si debbia o- » servare. » Notevoli pure i capitoli fatti « in augumento di » divotione et del ben fare », sotto gli 11 di marzo 1441, perchè sottoscritti dai quattordici fratelli, de' quali era assente il maestro, cioè Domenico di Francesco Cambioni, che « stava a Colle » per medico ». Finalmente è degno di osservazione il Catalogo dei fratelli, scritto in più tempi; e singolarmente in quella parte che tocca il dugento. Difatti, per tacer di altri nomi che s' incontrano nella storia della mia patria, trovasi registrato quello di » Frate Ugo da Ripamancia, » alias Panziera », autore di quattro Cantici spirituali e di vari Trattati, fra i quali è una lettera indirizzata nel 1312, dalle parti di Levante » alli spirituali fratelli della » compagnia del Ceppo di Prato. »

C. Guastl.

1295. A DÌ XVII D' APRILE.

AL NOME DEL PADRE E DEL FILLIOLO ET DELLO SPIRITO SANTO, E DELLA GLORIOSA VERGINE MADONNA SANCTA MARIA, E DEL BEATO SANCTO FRANCESCHO, E DELLA VENERABILE SANTA CROCE, E DI TUTTI SANTI E SANTE DI VITA ETERNA. QUESTI SONO I CAPITOLI E LI ORDINAMENTI DELLA COMPAGNIA DELLA SANTA CROCE, CHE SI RAUNA AL LUOGO LORO, NELLA COMPAGNIA PRESSO E ALLATO AL CEPPPO, OVERO AD ALTRI LUOGHI CH' ELLINO ORDINASSERO. AMEN.

In prima ordiniamo, che ciaschuno di questa compagnia si debbia confessare ogni mese una volta almeno.

Anco, che ciascheduno, le domeniche e di solenni si debbiano raunare a quelli luoghi che fie ordinato per quelli della compagnia dipo' desnare, e non stiano su per le finestre e alle piazze a perdere lo tempo.

Ancho, che non debbiano andare bevendo per le taverne, nè in veruno altro luogo dionesto.

Anco, che non debbiano usare con veruna persona di mala fama, e non debbiano parlare paravole dissolute o dioneste.

Anco, che neuno non giuochi a veruno giuochio, nè di dadi nè di schacchi; e no stiano a vedere; nè a veruno altro giuochio.

Ancho, che non si ne scriva veruno in questa compagnia che sia usoraio, o che avesse dell' altrui per mal modo, se non lo rendesse in prima, se puote.

Anco, che in quel luogo, ove fiero raunati, si si debbiano guardare di parlare paravole otiose.

Anco, che si debbiano vicitare ogni mese una volta. E leggansi li capitoli la sezzaia domenica del mese.

Ancho, se veruno della detta compagnia infermasse, sì lo debbiano vicitare, e aiutare dell'anima e del corpo.

Ancho, che ciascheduno debbia dire xxv pater nostri per l'anima di qualunque morisse di questa compagnia, infra otto dì ch'elli lo saprà: e debbiano andare al detto corpo, chi puote, quando elli si sotterra.

Anco, che quelli della compagnia debbiano fare dire una messa per l'anima di quello cotale che morisse di questa compagnia, nell'oratorio di questa compagnia.

Anco, che ciascheduno debbia pagaré in mano del camarlingho della detta compagnia iij denari lo dì che si fa la vicitatione, o in prima, chi volesse; per mantenere accesa la lanpana nell'oratorio, per reverentia delle V piage di Cristo.

Anco, che ciascheduno della detta compagnia, lo quale potesse, debbia lasciare a questa compagnia, secondo che lui parrà, in suo testamento o codicillo o sua ultima voluntade, pecunia o altra cosa, per mantenere e acrescere questa compagnia.

Anco, che ciascheduno debbia preghare messer Domenedio per questa compagnia, che la accrescha et accenda nel suo amore.

Anco, che qual persona di questa compagnia non avesse ore ordinate, si debbia dire almeno, per ciascheduna ora, tre pater nostri e tre ave marie.

Anche, che quale di questa compagnia non osservasse questi capitoli, lo rectore lo debbia correggere insini a tre volte amorevolmente; e se non si corregge, sì debbia essere cacciato di questa compagnia.

Ancho ordinamo, che non si ne scriva in questa compagnia senza paravola del rectore; e 'l rectore co' suoi

consillieri debbia (1) dimandare et invenire che persona elli fosse, anzi che si scriva in questa compagnia.

Anco ordinamo, che 'l rectore di questa compagnia debbia durare uno anno; e debbia avere ij consillieri e uno camarlingo: e debbiano entrare all'ufficio lo dì di pasqua Pentecoste. E 'l rectore vecchio co' suoi consillieri, otto dì dinanzi all'uscita del loro ufficio, debbia fare chiamare lo rectore nuovo e 'l vicaro a scruttinio: quelli che avrà più voci sia rectore, e 'l secondo vicaro. E 'l rectore nuovo debbia chiamare li consillieri nuovi, quelli che lui parrà che siano li milliori e più utili a cotale, e 'l camarlingo.

Ancho ordinamo, che 'l vicaro, lo dì che si fa la vicitatione, debbia vicitare lo rectore, e possa fare l'ufficio, quando non vi fosse lo rectore, in luogo del rectore.

Ancho ordinamo, che 'l rectore colli suoi consillieri, quando fosse bisogno, possano spendere infino a cinque soldi e no più, senza richiedere quelli della compagnia.

Anco ordinamo, se alcuno morisse di questa compagnia, lo rectore sia tenuto da ivi a uno anno, ogni domenica ke si fa la vicitatione, di raccomandarlo e inporne a ciascuno quella oratione che lui parrà che si convegna.

Anco ordinamo, che ciaschuno della compagnia sia tenuto, quando elli verrà là dove fiero raunati quelli della compagnia, o tutti o parte, o al Ceppo, o vero altro luogo, debbiano dire questa salutatione: » Sia laudato Dio », o vero: » Laudato sia Cristo. »

Anco ordinamo, che neuno sia scripto in questa compagnia, lo quale non fosse scripto nella compagnia delle

(1) Supplisco questa parola che il manoscritto non ha.

Laude, del luogo de' Frati Minori da Prato. E chi non vi fosse, si debbia fare scrivere.

Anco ordinamo, che qualunque persona vorrà entrare in questa compagnia debbia dare per aiuto della spesa k' è facta o che fare si volesse nello oratorio, delle cose o del luogo, quello che parrà al rectore e suoi consillieri, secondo la sua facultade di quello cotale che volesse entrare (1).

Anco ordinamo, che si faccia dire una messa nello oratorio della compagnia per qualunque morisse di questa compagnia (2).

Anco ordinamo, che quello di che si fa la comunione, quelli di tutta la compagnia debbiano mangiare insieme nel luogo della compagnia.

Ancho ordinamo, che qualunque della compagnia facesse cella in luogo della compagnia, quando morisse questo cotale che facesse la cella, o avvenisse caso che andasse altrove a stare, o che si partisse della compagnia per sua colpa o per veruna cagione; questa cella non la possa lasciare nè vendere a veruna persona, ma debbia rimanere a tutta la compagnia.

Anco ordinamo, che 'l rectore di questa compagnia abbia piena licentia, s' alcuno di questa compagnia non observasse li capitoli o facesse altra cosa di male aempio, di dare penitentia piccola e grande, secondo che a lui e a' suoi consillieri parrà che si convegna.

(1) Questi due capitoletti sono cassati, e di contro si legge, d' altra mano: » C. Non placet mihi fratri Francisco, tum quia po- » test esse materia scandali, tum quia sapit avaritiam. »

(2) Anche questo è cassato; e la stessa mano scrisse nel margine di contro: » Pro mortuis est supra. »

Anco ordinamo, che ciascheuno si debbia guardare d' alcuna cosa, la quale vedesse o udisse infra noi, di metterla in bocca in alcun' altra persona; la quale cosa potesse tornare in vergogna o scandalo di questa compagnia, no essendo contra fede di Romana Ecclesia.

Anco ordinamo, che ogni mesi una volta debbiano fare dire una messa, la sezzaia domenica del mese, e debbianvi essere tutti quelli della compagnia; e quelli che si sentono acconci di comunicare, si debbiano comunicare insieme a questa cotale messa; e chi non si sentisse acconcio a ciò, sia neente dimeno alla messa: et lo rectore lo debbia rammentare (1) viij dì dinanzi di confessare, et acconciare a ciò e disporre degnamente. E 'l camarlingo debbia dare a questa cotale messa vj candeli, secondo lo privilegio ke ci à dato messer lo vescovo.

Ancho ordinamo, per memoria di quella amorosa Cena nella quale Iesu Cristo, maestro perfectissimo ordinò la santissima comunione del suo Corpo e Sangue, e per accendimento di somma caritade, e per fermamento speciale d' unitade di fraternitade e di compagnia, della quale si fece in quello reverentissimo die speciale testamento e mandato, che tutti quelli di questa compagnia, e regolati, e d' ogni conditione, che scripti siano, siano tenuti e debbiano fare cena, carità e pasqua, il giovedì santo, ciascuno anno. E lo rectore sia tenuto di farne proposta domenica d' ulivo, e cercare la voluntade di quelli della compagnia, ove parrà loro che si faccia, e come si faccia.

Anche ordinamo, per honestade religiosa e pura, e per buono exemplo e per spengnimento d' ogni cagione o

(1) Qui è un' abbreviatura difficile a interpretarsi (ramcare). La parola che meglio convenisse al senso mi è sembrata *rammentare*; essendo i *c* ed i *t* molti simili in questo manoscritto.

vista che potesse mutarsi in vitio o potesse dare alcuno aiuto o movimento o pertinacia alle membra della superbia e d'ogni vano honore e curioso, che neuno di questa compagnia debbia portare vestimenti troppo vistosi di colore, nè di vistosi e nuovi e leggiadri tallii, nè con alcuno vano ornamento; e spetialmente non debbia alcuno della compagnia portare panno rosso o giallo, nè verde nè bianco, nè vergato di troppa vista, nè bottoni se no di panno, nè calzato non debbia ire se no honestamente, e ciascuno debbia portare chuffia palesemente.

Anche ordinamo, che ogni mese una volta siano tenuti quelli di questa compagnia, ciascheduno, di dire xij pater nostri e xij ave marie per li vivi e per li morti di questa compagnia.

Anche ordinamo, sopra lo capitolo del parlare otioso, ke lo rectore sia tenuto di porsine a cura, quale persona ve fosse vitioso di darne penitentia di presente, quella che a lui parrà che si convegna.

Ancho ordinamo, che ciascuno di questa compagnia debbia di qui e due mesi aver fatto suo testamento; e poi che l' à fatto, lo debbia dire al camarlingo della compagnia, e debbiali dare il nome del notaio che l' à fatto: e'l camarlingo sì 'l debbia scrivere nel libro dov' è scritto lo' inventaro della detta compagnia.

Anche, qual persona si farà scrivere a questa compagnia, che infra due mesi debbia aver fatto similliantemente testamento.

Anche ordinamo, che neuno di questa compagnia non metta neunaltra persona dentro nel luogo, lo quale non sia scritto nella compagnia, senza parola del retore o del suo vicario; pena per ogni volta, chi contra facesse, denari vj.

Ancho ordinamo, che 'l camarlingo debbia avere uno

libro dove sia scripto lo 'nventario delle cose della compagnia, e' nomi de' notari che avessero scritti li testamenti de' compagni di questa compagnia.

Anche ordinamo, che se alcuno offendesse in questi capitoli, sia tenuto a pena temporale e non a colpa spirituale.

Anche ordiniamo, che quello che fosse ricevuto nella compagnia non sia scripto in sin ch'elli non pagasse quello che li fosse imposto per entrare alla detta compagnia..... (1).

Anche ordiniamo, che per la festa della inventione della Sancta Croce di maggio lo rectore sia tenuto di fare dire la messa della Sancta Croce nell' oratorio, e di fare porre dell' aloro intorno intorno all' oratorio: e quelli della compagnia siano la mattina alla detta messa, e faccianne solennitade e festa.

Anco è ordinato, ke alcuno della decta compagnia non debbia vendere nè fare vendere nè consentire che si venda in sua casa, o vero dove habitasse, o vero in qualunque altro luogo, a sua cagione, vino minutatamente mescendo; a pena di soldi xx per ciascuno congio, chi contra facesse. La qual pena, da ivi a uno mese in poi che li fie dinuntiato per lo rectore della decta compagnia, debbia pagare in mano del camarlingo. La qual pena al decto termine non pagando, sia raso e dipartito dal numero delli altri della decta compagnia, se lo indugio non fosse di consentimento del rectore o vero del suo vicario. E chi nel decto difecto cadesse più di tre volte, sia raso e dipartito del libro della decta compagnia.

(1) Qui è un capitolo raso; che non è possibile leggere tutto. E di contro sta scritto della stessa mano: » Non placet mihi fratri Francisco, quia non est iustum ».

Anche ordiniamo , che alcuno della decta compagnia non possa ovvero non debbia conperare nè fare conperare grano , biada o vero lino o vero vino o vero alcuna altra mercatantia conperare innanzi nè fare conperare ; e chi contra facesse , paghi per ciascuno moggio di grano o di biada , o vero per ciascuno congio di vino , o vero per ciascuna altra mercatantia , soldi xx: e chi contra ciò facesse , debbia pagare la decta pena infra uno mese possa che li fie imposto ch'elli debbia pagare per lo rectore o li suoi consillieri E chi contra ciò farà tre volte , sia casso e raso e dipartito della decta compagnia.

Anche ordinamo , che 'l rectore sia tenuto di fare celebrare lo dì di sancto Giusto una messa spetiale per l'anime di coloro che sono passati di questa vita , li quali sono stati di questa compagnia , acciochè Iesu Cristo faccia loro grande misericordia. E questo s' intenda ogn' anno , nello oratorio della decta compagnia.

Anche ordinamo , per pace e per riposo di questa compagnia , che 'l rectore lo quale fie electo per l' università di questa compagnia debbia avere accettato lo suo officio lo dì della pasqua di Pentecosta o prima , se volesse ; a pena di diece livre di denari piccioli. La qual pena debbia aver pagata in mano del camarlingo dal dì ke elli è tenuto d' avere accettato a cinque di primi subsequenti. E se la detta pena non fosse pagata , debbia essere cacciato della decta compagnia , e raso casso e dipartito dal numero delli altri della decta compagnia ; e incontenente in luogo di costui debia essere electo altro rectore : e quello cotale che dipartito fosse , non debbia e non possa essere ricevuto nella decta compagnia dal dì che fosse dipartito a v anni , se la decta pena prima non pagasse.

Finis suprascriptorum Capitulorum.



Estratto del Giornale
L' ECCITAMENTO

